Comunità del Garda

Ente territoriale interregionale

Statuto

2020

Atto Costitutivo

Gardone Riviera, Villa Alba 11 gennaio 1972
Notar Emanuele Filiberto Folloni n. 42635

Statuto Vigente

Gardone Riviera, Villa Mirabella, Assemblea Straordinaria – 29 settembre 2008
Dott. Pierlucio Ceresa Segretario Generale
Prefettura di Brescia – 22 ottobre 2008 (art. 1 D.P.R. n. 361/2000)

Gardone Riviera, Villa Mirabella, Assemblea Generale Ordinaria – 07 febbraio 2018

Gardone Riviera, Villa Mirabella, Assemblea Straordinaria - 16 febbraio 2019

Prefettura di Brescia – 21 febbraio 2020
Comunità del Garda – Ente Morale
n. 80 del Registro Persone Giuridiche Prefettura di Brescia

Art. 1 - Denominazione. Sede.

1. Allo scopo di promuovere in un quadro unitario la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del bacino del lago di Garda è costituita un'associazione senza fini di lucro di Enti pubblici denominata "Comunità del Garda", Ente territoriale interregionale, con sede in Salò, Via F. Calsone n. 5.

2. L'Associazione, costituita ai sensi delle norme del Codice Civile nonché delle disposizioni legislative in materia, è stata riconosciuta dallo Stato con D.M. 30.12.92.

Art. 2 - Aderenti

Possono fare parte dell'Associazione:

a) i Comuni del bacino indicati nell'allegato A;

b) le Province, i Comuni capoluogo di Provincia, le Comunità Montane, e gli Enti preposti alla promozione turistica nelle cui circoscrizioni ricade il territorio della Comunità;

c) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle province predette;

d) altri Enti pubblici e di rilevante interesse pubblico a giudizio dell'Assemblea Generale**;**

e) gli eventuali soci aggregati di cui al secondo comma dell'art. 7.

Art. 3 - Scopo

1. La Comunità del Garda persegue il proprio scopo di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio del bacino del lago di Garda:

a) favorendo la crescita della coscienza comunitaria nella popolazione gardesana;

b) proponendo soluzioni ai problemi di natura ambientale, territoriale, paesistica, sociale, culturale ed economica;

c) predisponendo programmi coordinati in attuazione degli indirizzi ed assumendo iniziative per il conseguimento degli obiettivi;

d) promuovendo ed esercitando attività di carattere unitario nell'interesse degli enti associati e della popolazione gardesana;

e) collaborando con le Autorità preposte alla regolazione dei livelli ai fini di un corretto equilibrio tra gli usi plurimi delle acque del lago;

f) partecipando al funzionamento della Autorità interregionale per il Garda ed allo svolgimento di compiti di carattere unitario da essa attribuiti;

g) sollecitando l'apporto delle forze politiche, sociali, economiche, culturali nonché degli operatori pubblici e privati;

h) esercitando le deleghe conferite dagli enti associati o da enti sovra ordinati, dalle Regioni e dallo Stato;

i) svolgendo attività editoriale in aderenza alle proprie finalità statutarie;

l) adottando ogni altra iniziativa che valga a far progredire il livello e la qualità della vita nel territorio della comunità.

2. Nello svolgimento dei propri compiti la Comunità si attiene alle indicazioni di metodo definite negli allegati B e C.

Art. 4 - Mezzi finanziari

1. All'adempimento dei compiti si provvede:

   a) entrate ordinarie:
   - quote annuali degli aderenti;
   - contributi erogati a parziale o totale copertura dei costi inerenti a singole attività o servizi;
   - contributi erogati dagli Enti e Organismi partecipanti all'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 7;

   b) entrate straordinarie:
   - contributi speciali versati dagli aderenti e da altri soggetti pubblici o privati per la promozione di iniziative e per la gestione di particolari servizi;
   - donazioni, lasciti e sovvenzioni.

2. I fondi speciali, costituiti ai sensi della lettera b), possono essere oggetto di gestioni contabili separate anche sotto il profilo territoriale.

3. Durante la vita dell'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di amministrazione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote associative e i contributi partecipativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli Enti associati

1. Ogni Ente associato partecipa, attraverso la propria rappresentanza, alla vita della Comunità, concorrendo a formarne la volontà.

2. Ciascun associato, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio della propria autonomia, concorre alla realizzazione degli scopi comunitari.

3. E' tenuto a versare la quota associativa.

4. In quanto partecipe di iniziative di carattere straordinario, è tenuto a contribuire alla costituzione dei fondi speciali di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

5. L'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale è subordinato all'adempimento degli obblighi di cui al terzo e quarto comma.

6. Gli Enti associati hanno diritto di avvalersi della consulenza e della assistenza degli uffici comunitari nonché degli altri servizi che la Comunità sia in grado di fornire.

Art. 6 - Organi comunitari

1. Sono organi della Comunità:
   - l'Assemblea generale;
   - il Consiglio direttivo;
   - il Presidente;
   - il Revisore dei conti nonché il relativo supplente;

2. Il Consiglio direttivo e il Presidente sono eletti per cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, salvo che per cessazione o perdita delle condizioni di eleggibilità.

3. L'approvazione da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di una mozione motivata di sfiducia con contestuale elezione di nuovi organi comporta la decadenza degli organi in carica.

Art. 7 - Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è costituita:
   - dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati;
   - dai Presidenti o loro delegati degli altri Enti di cui all'art.2;
   - da due consiglieri provinciali nominati da ciascuna Provincia e da un consigliere di Camera di Commercio in quanto aderenti, nominati ad ogni rinnovo dei relativi Consigli.

2. L'Assemblea può disciplinare con apposito regolamento la partecipazione, in qualità di soci aggregati, di soggetti pubblici e privati.

3. L'assemblea generale delibera:
   a) gli indirizzi e i programmi;
   b) il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
   c) le quote associative e i contributi;
   d) l'assunzione di impegni pluriennali;
   e) i regolamenti per il funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività, nonché per il riparto degli oneri straordinari;
   f) l'elezione del Consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti;
   g) l'ammontare della indennità di funzione del Presidente, del gettone di presenza dei membri del Consiglio direttivo, del compenso del Revisore dei conti;
   h) la mozione di sfiducia di cui al terzo comma dell'art. 6 proposta da almeno un quarto dei componenti l'Assemblea;
   i) l'esclusione dalla Comunità, in via temporanea o definitiva, nei casi d'inosservanza degli obblighi previsti dal terzo comma dell'art. 5;
   l) le modifiche statutarie;
   m) lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposte dalla legge;
   n) ogni altro oggetto proposto dal Consiglio direttivo.

4. I componenti dell'Assemblea esprimono il proprio voto sulla base della propria rappresentanza; i componenti dell'Assemblea rappresentanti dei Comuni costieri esprimono due voti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quelle di cui alle lettere f), l) e m), per le quali si richiede la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Sono adottate con votazione palese tranne quelle riguardanti persone.

6. Ogni membro dell'assemblea può rappresentare, con delega scritta, non più di due altri membri della stessa.

7. La convocazione ha luogo in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il secondo semestre; e, in sessione straordinaria, per determinazione del Consiglio direttivo o su istanza di un terzo dei componenti l'assemblea.

8. L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno deve essere inviato almeno quindici giorni prima dell'apertura della sessione, e può essere inviato anche via fax o per posta elettronica**.**

9. Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Ne è dato, quindi, avviso nei modi più adeguati. L'Assemblea può decidere che determinati oggetti vengano discussi in seduta segreta.

Art. 8 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
il Presidente, un rappresentante nominato da ciascuna Provincia e Camera di Commercio aderente e da nove membri eletti dall'Assemblea generale con voto limitato a cinque, scelti tra i Sindaci dei Comuni aderenti alla Comunità, garantendo la rappresentanza delle varie aree territoriali e la maggioranza dei comuni costieri.
Hanno facoltà di partecipare alle sedute un componente designato rispettivamente dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento.

2. Il Consiglio direttivo:
   a) elegge nel proprio seno quattro vice - presidenti, di area provinciale diversa da quella del presidente;

   b) nomina il segretario generale, determinando la durata dell'incarico;

   c) predispone i programmi e gli indirizzi, i bilanci e i rendiconti, i regolamenti interni e quant'altro di competenza dell'assemblea generale;

   d) per delega di quest'ultima e nei limiti fissati dalla stessa, delibera in merito agli oggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del 3° comma dell'articolo precedente;

   e) delibera inoltre ogni affare non compreso tra quelli riservati all'assemblea;

   f) nei casi di comprovata urgenza, adotta i provvedimenti opportuni sottoponendoli a ratifica nella prima sessione dell'assemblea generale.

3. Si riunisce, di regola, ogni mese e delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con l'intervento di almeno cinque componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. La convocazione recante l'ordine del giorno deve essere inviato almeno cinque giorni prima della seduta, e può essere inviato anche via fax o per posta elettronica.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti. Rappresenta la Comunità; convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo; stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo; può delegare singoli settori tematici o di programma anche a non componenti del Consiglio direttivo, sottoponendo le risultanze dei rispettivi lavori all'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 10 - Segretario Generale

1. E' incaricato con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque.

2. Il Segretario generale collabora con il Presidente proponendo, nell'ambito dei programmi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea generale, le iniziative per la loro realizzazione.

3. E' responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo nonché del funzionamento degli uffici comunitari.

Art. 11 - Revisore dei conti

1. L'Assemblea generale nomina un Revisore dei conti e un revisore supplente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione contabile, partecipa alle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo e compie periodicamente i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci e dei consuntivi, l'esame dei documenti contabili.

3. In occasione dell'esame del rendiconto, il Revisore presenta all'Assemblea generale una relazione sull'andamento della gestione.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le quote associative e i contributi di cui all’art. 4 sono stabiliti nelle misure previste dall'allegato D, fino a diversa determinazione.

2. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'art. 7, 2° comma, i criteri da seguire per l'ammissione dei soci aggregati sono stabiliti nell'allegato E.

3. I membri del Consiglio direttivo che comunque cessino di farne parte o che non intervengono, salvo giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono e sono, entro 60 giorni dalla decadenza, provvisoriamente sostituiti per cooptazione dal Consiglio direttivo e sottoposti a ratifica assembleare nella prima sessione utile. La decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ne comporta lo scioglimento e l’elezione di un nuovo Consiglio, entro 60 giorni, da parte dell’Assemblea generale convocata in sessione straordinaria.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Allegati:

Allegato A – Comuni del bacino
Allegato B – Protocollo interregionale d'intesa
Allegato C – Atto istitutivo A.I.G.
Allegato D – Quote associative
Allegato E – Criteri per l'ammissione dei soci aggregati

Allegato A

COMUNI DEL BACINO

Affi (VR)
Arco (TN)
Bardolino (VR)
Bedizzole (BS)
Brenzone sul Garda (VR)
Bussolengo (VR)
Calcinato (BS)
Calvagese della Riviera (BS)
Capovalle (BS)
Caprino Veronese (VR)
Castelnuovo del Garda (VR)
Castiglione delle Stiviere (MN)
Cavaion Veronese (VR)
Cavriana (MN)
Costermano sul Garda (VR)
Desenzano del Garda (BS)
Drena (TN)
Drò (TN)
Garda (VR)
Gardone Riviera (BS)
Gargnano (BS)
Gavardo (BS)
Goito (MN)
Guidizzolo (MN)
Lazise (VR)
Ledro (TN)
Limone sul Garda (BS)
Lonato del Garda (BS)
Magasa (BS)
Malcesine (VR)
Manerba del Garda (BS)
Medole (MN)
Moniga del Garda (BS)
Montichiari (BS)
Monzambano (MN)
Muscoline (BS)
Nago Torbole (TN)
Padenghe del Garda (BS)
Pastrengo (VR)
Peschiera del Garda (VR)
Polpenazze (BS)
Ponti sul Mincio (MN)
Pozzolengo (BS)
Prevalle (BS)
Puegnago del Garda (BS)
Riva del Garda (TN)
Rivoli Veronese (VR)
Roè Volciano (BS)
Salò (BS)
San Felice del Benaco (BS)
San Zeno di Montagna (VR)
Sirmione (BS)
Soiano del Lago (BS)
Solferino (MN)
Sona (VR)
Tenno (TN)
Tignale (BS)
Torri del Benaco (VR)
Toscolano Maderno (BS)
Tremosine sul Garda (BS)
Valeggio sul Mincio (VR)
Vallio Terme (BS)
Valvestino (BS)
Villanuova sul Clisi (BS)
Volta Mantovana (MN)

Allegato B

PROTOCOLLO INTERREGIONALE DI INTESA

*per la valutazione dei problemi di comune interesse relativi al bacino gardesano**

VISTO lo schema di protocollo d'intesa tra le Giunte delle Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, riguardante la metodologia da adottare, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 24-7-1977, n. 616), per una valutazione plurilaterale dei problemi di comune interesse relativi al bacino gardesano;

CONSTATATO che è emersa una concordanza di vedute fra i tre organismi nella cui competenza rientra il territorio benacense;

CONSIDERATO il valore politico che un'intesa di principio, quale è quella emersa dalla conferenza trilaterale tenuta presso la Comunità del Garda, riveste per una zona di confine caratterizzata da una manifesta omogeneità naturale, ambientale e culturale, pur nella varietà delle situazioni locali;

SOTTOLINEATO il significato politico di tale accordo di massima, inteso a promuovere forme continuative di collaborazione fra Amministrazioni di livello regionale per la ricerca di coerenti linee di intervento in risposta ad esigenze che coinvolgono le loro funzioni;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato protocollo d'intesa, che forma parte integrante della presente deliberazione, riguardante la metodologia da adottare per una valutazione dei problemi di comune interesse relativi al bacino gardesano;

2. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo di cui all'art. 45 della legge 10-2-1953, n. 62.

Le Giunte
della Regione Lombardia
della Regione Veneto
e della Provincia Autonoma di Trento

PRESO IN ESAME ciascuna nella propria sede e secondo il proprio ordinamento, il documento approvato dall'assemblea generale della Comunità del Garda il 19-6-1982, con il quale viene auspicato, a nome e nell'interesse degli enti locali e delle popolazioni benacensi:
1. che la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento - nell'intento di armonizzare le scelte politiche riguardanti l'area del Garda adottino il metodo delle consultazioni periodiche programmate, sia tra i loro organi di Giunta, sia con i rappresentanti della Comunità, anche a livello tecnico, per un adeguata risoluzione dei maggiori problemi di questo bacino.
2. che la Comunità del Garda ottenga dai competenti organi del Veneto, della Lombardia e del Trentino un esplicito riconoscimento della validità del servizio che svolge e, correlativamente, un sostegno finanziario per l'approntamento di progetti d'interesse comune alle tre aree regionali;

UDITA LA RELAZIONE svolta dai rispettivi Presidenti in merito alla prima conferenza trilaterale tenuta il 2-7-1984 a Gardone Riviera nella sede della Comunità gardesana con l'assistenza di una delegazione guidata dal presidente della Comunità stessa;

CONDIVISA la necessità di porsi come obbiettivo di fondo l'armonizzazione delle scelte politiche concernenti il bacino lacuale nel suo insieme, nell'intento di ridurre al minimo i riflessi negativi derivanti dalla frammentazione istituzionale del territorio gardesano e di assicurare una visione unitaria dei problemi generali dell'area gardesana, l'accostamento e la coerenza delle direttive politiche concernenti la

soluzione di tali problemi; il massimo contenimento dei tempi e dei costi inerenti alla realizzazione delle iniziative concordemente deliberate;

RITENUTA l'opportunità e utilità di avvalersi della presenza di un organismo unitario, qual'è la Comunità del Garda, costituito su base volontaristica con funzione di raccordo fra le realtà istituzionali dell'area benacense;

RICONOSCIUTA la validità del ruolo che, nel pieno rispetto del metodo democratico, tale organismo svolge da quasi trent'anni (e da oltre dieci nell'attuale veste associativa) per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del comune patrimonio naturale, ambientale e culturale;

ESPRIMONO LA CONCORDE VOLONTÀ
- di adottare in via permanente, per i problemi riguardanti l'intera area del Garda, il metodo delle consultazioni periodiche, opportunamente programmate a livello di responsabili dei singoli settori di volta in volta interessati e, di tempo in tempo, a livello di vertici per una verifica politica complessiva;
- di considerare a tal fine la Comunità del Garda quale costante punto di riferimento per lo studio dei problemi e quale centro unitario di consulenza e di proposta.

DANNO MANDATO ai rispettivi Presidenti di curare, avvalendosi della collaborazione di un Assessore all'uopo incaricato, che il presente accordo di principio venga tradotto, quanto prima possibile, in concrete e articolate proposte sui vari temi prospettati dalla Comunità, alla quale verrà garantito un sostegno a parziale sollievo degli oneri relativi al funzionamento del suo ufficio studi.

* Approvato dalla Giunta della Regione Veneto (Presidente Bernini, Segretario Lavara, con deliberazione n. 4087 del 30-10-84, dalla Giunta della Regione Lombardia (Presidente Guzzetti, Segretario Sansonetti, con deliberazione n. 48066 del 19-2-85), dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento (Presidente Angeli, Segretario Leonardi, con deliberazione n. 1246 del 7-3-86)

Allegato C

ATTO ISTITUTIVO DELL'AUTORITÀ INTERREGIONALE PER IL GARDA

Arco, 26 marzo 1988

L'AUTORITÀ INTERREGIONALE PER IL GARDA

1. In attuazione del Protocollo interregionale d'intesa per la valutazione dei problemi di comune interesse relativi al bacino gardesano è istituita la Conferenza periodica trilaterale dei Presidenti della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, denominata "Autorità interregionale per il Garda" con il compito di:
- individuare e valutare le soluzioni più adeguate e meglio rispondenti a una visione unitaria e coerente dei problemi dell'area gardesana attinenti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del comune patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- concordare le conseguenti iniziative, sul piano amministrativo e, occorrendo, legislativo, atte a realizzare le soluzioni di cui al punto precedente;
- valutare i risultati concretamente ottenuti, in rapporto alle energie e ai mezzi investiti nei settori interessati, e promuovere le eventuali misure di aggiornamento.

2. La Conferenza trilaterale è convocata a turno, una volta all'anno, da ciascun Presidente, che ne fissa altresì l'ordine del giorno, nell'ambito del rispettivo territorio. È convocata in via straordinaria su richiesta di uno dei Presidenti.
La Comunità del Garda, quale centro unitario di consulenza e di proposta per i problemi concernenti l'area benacense, prospetta l'agenda dei lavori. Per la preparazione della Conferenza trilaterale e per l'approfondimento dei temi da trattare, l'Autorità interregionale si avvale di una segreteria permanente costituita presso gli Uffici della Comunità del Garda;
di commissioni interregionali di studio, composte di membri designati dai Presidenti delle due Regioni e della Provincia Autonoma, e con la partecipazione di un rappresentante della Comunità del Garda, coordinate da un Assessore, con il compito di predisporre le proposte di deliberazione della Conferenza.

3. Gli Enti rappresentati nell'Autorità interregionale concorrono alle spese relative al funzionamento della Segreteria permanente di cui al punto precedente mediante un contributo annuo. L'entità del contributo viene concordata annualmente in sede di Conferenza trilaterale ed è così ripartita a carico delle tre Amministrazioni: Regione Lombardia 40%, Regione Veneto 40%, Provincia Autonoma di Trento 20%. Le spese relative ad iniziative specifiche sono concordate e ripartite di volta in volta in sede di Conferenza trilaterale.

Arco, 26 marzo 1988

Allegato D

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI PARTECIPATIVI

A) QUOTE ASSOCIATIVE

Salva diversa determinazione, da adottarsi dall'Assemblea Generale previa consultazione degli enti aderenti, le quote ordinarie annue sono dovute nelle seguenti misure, riferite, per quanto riguarda gli Enti di cui alle lettere a), b), c) e d), alle entrate di parte corrente dei Comuni del bacino;

a) Comuni rivieraschi: due millesimi, fino ad un tetto massimo di € 30.000,00
b) Comuni dell'entroterra: un millesimo, fino ad un tetto massimo di € 30.000,00.

c) Province: il 50% dell'ammontare complessivo delle quote associative inerenti ai Comuni dell'area benacense rientranti nella rispettiva circoscrizione territoriale, fino ad un tetto massimo di € 30.000,00;

d) Camere di Commercio I.A.A.: il 25% dell'ammontare complessivo delle quote associative inerenti ai Comuni dell'area benacense rientranti nella rispettiva circoscrizione territoriale, fino ad un tetto massimo di € 30.000,00;

e) Comuni capoluogo di Provincia € 15.500,00.

f) altri Enti e associazioni di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2 dello statuto: € 2.500,00.

B) CONTRIBUTI PARTECIPATIVI (art. 2, lettera e)

Sono stabiliti autonomamente, a partire da un minimo di € 300,00 secondo una libera valutazione di ciascun soggetto, riferita alla misura del coinvolgimento in ordine al perseguimento degli scopi comunitari.

C) TERMINE DI PAGAMENTO

Il versamento delle quote associative e dei contributi partecipativi devono essere eseguiti, salvo legittimi impedimenti, non oltre il 30 aprile di ciascun anno. L'eventuale ritardo dà luogo a un addebito pari all'onere derivante alle finanze comunitarie dalla corrispondente anticipazione bancaria.

Allegato E

CRITERI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI AGGREGATI

(artt. 12, 2° comma e 7, 2° comma)

In attesa che l'Assemblea emani il regolamento previsto dall'art. 7, 2° comma dello statuto, i criteri per l'eventuale ammissione dei soci aggregati sono provvisoriamente stabiliti come segue:

1. SOGGETTI PUBBLICI

I soggetti pubblici per i quali l'Assemblea Generale non abbia espresso, di propria iniziativa, il giudizio di rilevante interesse previsto dall'art. 2, lettera d), hanno facoltà di chiedere l'ammissione in qualità di soci aggregati alla Comunità del Garda a condizione che posseggano i requisiti di cui al successivo punto 3.

2. SOGGETTI PRIVATI

I soggetti privati possono chiedere di essere ammessi in qualità di soci aggregati a far parte della Comunità del Garda a condizione che:

- si tratti di soggetti collettivi o morali (associazioni, fondazioni, società, consorzi e simili);
- siano stati costituiti da almeno cinque anni;
- abbiano svolto e svolgano un'attività di particolare rilievo nel campo culturale, ambientale, economico e sociale.

3. REQUISITI COMUNI

Sia i soggetti pubblici che quelli privati per aspirare a far parte della Comunità debbono:
avere la sede principale o secondaria nel territorio delle province gardesane;
svolgere un'attività che persegua, in prevalenza, finalità rientranti nello scopo di cui all'art. 1 dello statuto;
avere un raggio d'azione che comprenda una pluralità di Comuni.



Comunità del Garda
Via F. Calsone n. 5
25087 Salò (BS)

Tel. 0365 290411
E-mail: info@lagodigarda.it
Pec: lagodigarda@legalmail.it
www.comunitadelgarda.it